

Pubblicato il 21/10/2025

N. 18091/2025 REG.PROV.COLL.

N. 04688/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4688 del 2025, proposto da Albert Negrin, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Paoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34 e domicilio PEC come da Registri Giustizia;

contro

Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Filippo Degni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32 e domicilio PEC come da Registri Giustizia;

nei confronti

Zeta Group S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine Laurenzano, Daniele Ingarrica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n.ALS/D/0002014 del 14 marzo 2025 - pervenuto in pari data a mezzo pec - a firma del direttore affari legali e societari della Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a., avv. Francesco Spadafora - di diniego di accesso agli atti richiesti dal sig. Negrin con la propria istanza notificata in data 15 febbraio 2025 e per il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Zeta Group S.r.l. e di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato alla Rai - Radiotelevisione italiana società per azioni il sig. Negrin impugna la nota della Rai radiotelevisione italiana del 14 marzo 2025 con la quale, in esito alla istanza di accesso ex art. 22 della L. n. 241/90 del 15 febbraio 2025, si è negato al ricorrente la visione e l'estrazione di copia del contratto stipulato, nonché degli atti relativi, da RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e dalla società di produzione cinematografica Zeta Group s.r.l. avente ad oggetto la realizzazione di un film documentario sulla figura di Federico Faggin.

Segnatamente il Negrin deduceva che - avendo ricevuto un incarico dalla Zeta Group s.r.l. quale coautore e regista del citato film documentario sulla figura di Federico Faggin - intendeva agire giudizialmente nei confronti della medesima società per i danni conseguenti alla cessazione del rapporto e alla sua sostituzione con altro professionista; chiedeva quindi che fosse ordinato alla resistente Rai di esibire i suddetti documenti entro il termine di 30 giorni, utili al sostegno istruttorio dell'azione civile.

La RAI si è costituita in giudizio per resistere alla pretesa, negando che sussistano i presupposti per l'accesso documentale.

Si è costituita in giudizio anche Zeta Group S.r.l., quale controinteressata, deducendo l'infondatezza della domanda.

Il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio dell'8 ottobre 2025, in esito alla quale viene assunto in decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

Appare in primo luogo evidente che la documentazione richiesta è strettamente attinente ad una controversia - in origine stragiudiziale - e ora pendente dinanzi al Tribunale civile di Roma, r.g. n. 23408/2025, lite che coinvolge il sig. Alberto Negrin e la società Zeta Group s.r.l e che ha ad oggetto la corretta esecuzione del preteso contratto di scrittura e di regia intercorrente tra le parti; nell'ambito di tale giudizio il ricorrente, oltre a resistere alla domanda risarcitoria della società di produzione, ha effettivamente proposto domanda risarcitoria in via riconvenzionale.

Vi è quindi connessione con una precisa esigenza difensiva in giudizio.

Appare altresì evidente che la documentazione richiesta è strumentale rispetto alle esigenze difensive del richiedente, in quanto ha ad oggetto un contratto di produzione che riguarda il medesimo film documentario; esiste dunque un nesso di collegamento almeno fattuale - e che può rilevare anche ai fini della quantificazione dei danni asseritamente subiti - alle pretese fatte valere dalle parti nel giudizio civile attinente allo svolgimento dell'incarico professionale del ricorrente; stante il descritto legame, l'esistenza di tale collegamento esteriore - ai fini dell'accesso documentale - è sufficiente a radicare l'interesse ostensivo, da qualificarsi come non pretestuoso, considerato peraltro che al Collegio non compete alcuna ulteriore valutazione sull'influenza o sulla decisività del documento, apprezzamento che concerne, se del caso, solo l'autorità giudiziaria investita della questione (in termini Ad. Plenaria, 18 marzo 2021, n. 4).

Va quindi escluso che si tratti di istanza emulativa o volta a consentire un controllo generalizzato.

Va poi rilevato che l'oggetto dell'istanza di accesso è costituito da documentazione attinente ad attività svolta dalla Rai nella sua qualità di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo, nel cui campo ricade in base al contratto di servizio lo sviluppo dell'industria audiovisiva e cinematografica nazionale; anche per l'attività contrattuale, si deve quindi ritenere che RAI s.p.a. sia assoggettata al diritto di accesso, di cui agli artt. 22 e ss., L. n. 241 del 1990, in forza del riferimento normativo esteso ai "gestori di pubblici servizi"; quindi tale ente, pur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.A. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica (cfr. in termini questa Sezione n. 4367/2025 nonché Cons. Stato 6365/2025).

Né può valere la natura formalmente privatistica degli atti richiesti posto che l'art. 22, lett. d), l. n. 241 del 1990 include espressamente, tra i documenti di cui si chiede l'ostensione, quelli concernenti l'attività di pubblico interesse - nel caso di specie inerenti alla prestazione del servizio radiotelevisivo - "indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Il ricorso, quindi, deve essere accolto, ordinando alla Rai di esibire, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, la documentazione relativa all'attività contrattuale da essa svolta e oggetto dell'istanza di accesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla resistente Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. l'esibizione dei documenti nei termini indicati in motivazione.

Condanna in solido la Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la società Zeta Group alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in euro 1.500, oltre accessori di legge. Spese compensate tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Claudia Favaccio, Referendario